

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni di grave crisi nelle quali, per il concorrente sinergismo di varie cause a tutti ben note, si dibatte nel Paese l'Amministrazione della giustizia, mentre rendono sempre più pressante ed indilazionabile l'esigenza di apprestare rimedi di fondo, quali, a titolo esemplificativo, una diversa strutturazione e suddivisione degli uffici e l'emanazione di più agili e maneggevoli codici di procedura, suggeriscono, anzi impongono, di affrontare nel breve periodo tutti gli accorgimenti che possono rendere più spedito il corso della giustizia.

In tale prospettiva si deve rilevare che, pur essendosi in questi ultimi anni provveduto a successivi ampliamenti degli organici del per-

sonale ausiliario e di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, tali ampliamenti, anche per il costante aumento delle sopravvenienze nei vari uffici e per l'infuriare sempre più virulento della criminalità organizzata, politica e comune, non hanno consentito di raggiungere, se non in minima parte, i risultati sperati. D'altro canto, la delicatezza delle mansioni e delle funzioni affidate agli ausiliari del giudice non consente l'assunzione indiscriminata di personale e un indefinito allargamento degli organici. Appare quindi necessario battere altre vie.

Tali considerazioni hanno determinato la ripresentazione del disegno di legge in esame, che il Senato della Repubblica ha già approvato nella decorsa legislatura nella seduta dell'11

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ottobre 1984 statuendo l'annullamento dell'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a lire 50.000, in tale misura adeguato per sopravvenuta svalutazione monetaria.

Non è consentibile ed è antieconomico, infatti, che - come è facilmente accertabile presso qualsiasi ufficio giudiziario - non meno di un quinto del personale direttivo e di concetto, nonostante con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, sia stata modificata la farraginosa ed incongrua procedura per la riscossione delle spese civili, continui ad essere impiegato ed impegnato nelle complesse procedure per la riscossione delle spese penali; ed è opportu-

na e, anzi, necessaria la proposta modifica dell'ordinamento vigente in tema di esazione delle spese giudiziali penali, che consentirebbe di recuperare a funzioni e mansioni di ben più rilevante importanza detto personale già addestrato ed inserito da tempo nell'Amministrazione.

Per le superiori considerazioni si confida che il presente disegno di legge sia approvato dal Senato e divenga al più presto legge dello Stato; e ciò anche con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato della Repubblica e maggiormente perchè le soluzioni in esso prospettate servono certamente ad attenuare il grave fenomeno della crisi della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a lire 50.000, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.